



Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione  
Ufficio Integrazione Applicativa

Protocollo: 137773/RU

Rif:

Ai Destinatari in allegato 1

Roma, 19 dicembre 2018

**Oggetto:** CDU – Sistema unionale delle “Customs Decisions”: rilascio della versione 1.8.

Accogliendo le richieste formulate dal team di progetto nazionale nel corso dei periodici incontri con la Commissione, la DG-TAXUD ha reso disponibile in ambiente di produzione dal 12/12/2018 la nuova *release* 1.8 del sistema “Customs Decisions”.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità di importare/esportare una lista di merci o luoghi tramite file “csv”.

Tale funzionalità, però, non può al momento essere utilizzata in quanto non compatibile con i controlli di coerenza effettuati dal sistema AIDA che bloccano la registrazione della dichiarazione.

Pertanto, nulla è mutato circa la modalità di indicazione di merci diverse rispetto a quanto impartito con nota prot. 73669/RU del 05/07/2018, ovvero resta l'obbligo di compilare un gruppo “Goods”<sup>1</sup> per ogni tipo di merce.

---

<sup>1</sup> Nella versione 1.8 del sistema, per indicare due o più merci con gruppi “Goods” separati procedere come segue:

a) cliccare sul pulsante “Aggiungi nuova riga/Add new row” posizionato all'interno del gruppo “Goods” e compilare i dati di una merce;

Se ci sono altre merci da dichiarare:

b) cliccare sul pulsante “+” posizionato prima del gruppo “Prodotti trasformati/Processed Products” e rieseguire il punto a) all'interno del nuovo gruppo “Goods” creato.

Si segnala, inoltre, che in data 17/12/2018 la DG-TAXUD aggiornerà la tabella delle condizioni economiche, allineando il sistema a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 – Allegato A.

Di conseguenza, le nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate con l'indicazione del codice delle condizioni economiche corretto.

Per ciò che concerne le istanze/autorizzazioni già presenti a sistema, presentate/rilasciate sulla base della precedente tabella delle condizioni economiche, la DG-TAXUD provvederà a convertire automaticamente i vecchi codici nei nuovi codici, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 2. La conversione automatica non terrà conto di quanto indicato dagli uffici nella casella "Descrizione delle condizioni economiche/Economic Conditions Description" posta sotto il menù a tendina delle condizioni economiche.

Pertanto, si invitano gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni a verificare, in seguito alla conversione applicata dalla DG-TAXUD, che i nuovi codici delle condizioni economiche assegnati alle istanze/autorizzazioni riflettano il contenuto reale delle stesse. A tal riguardo, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla verifica delle autorizzazioni già presenti a sistema per le quali gli uffici competenti:

- non sono certi di aver attribuito<sup>2</sup> il corretto codice delle condizioni economiche;
- hanno attribuito le condizioni economiche con i vecchi codici 15 e 17<sup>3</sup>.

Qualora a seguito della verifica emerga che il nuovo codice assegnato automaticamente dal sistema non corrisponde a quello che doveva essere indicato, gli uffici provvederanno ad effettuare, limitatamente alle autorizzazioni in corso di validità, le necessarie rettifiche nel sistema Customs Decisions.

---

<sup>2</sup> Selezionando nel CDMS la voce d'interesse dal menù a tendina "Condizioni Economiche/Economic Conditions".

<sup>3</sup> Per i vecchi codici 15/17 la DG-TAXUD ha stabilito una corrispondenza con i nuovi codici 3/5. Considerato che dalla lettura delle definizioni contenute nei vecchi codici 15/17 e nei nuovi codici 3/5 non emerge chiaramente che si tratta delle stesse giustificazioni economiche è necessario verificare caso per caso se la conversione effettuata automaticamente è corretta.

Allegati: 2

- Allegato 1 – Destinatari
- Allegato 2 – Tabella corrispondenza Condizioni Economiche

*Il Direttore Centrale ad interim*  
f.to Gianfranco Brosco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93